

Progr. n. 623

Oggetto n. 5410: Direttiva per la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).  
(Proposta della Giunta regionale in data 1 marzo 2004, n. 386)

---

Prot. n. 16419

### Il Consiglio

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 386 del 1° marzo 2004, recante in oggetto "Direttiva per la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della L.R. 12-03-03, n. 2 - Proposta al Consiglio";

Preso atto:

- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione consiliare "Sanità e Politiche Sociali", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 15888 in data 1 dicembre 2004,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione di Consiglio;

Viste:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ed in particolare l'articolo 10;
- il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);
- la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

Richiamato in particolare il Titolo IV della L.R. n. 2/2003, "Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Aziende pubbliche di servizi alla

persona”, che definisce i principi per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.), di seguito denominate ‘Istituzioni’, e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona (A.S.P.), di seguito denominate ‘Aziende’;

Ricordato che la L.R. n. 2/2003 all'articolo 2, comma 2 delinea un sistema integrato di interventi e servizi sociali realizzato dalla Regione e dagli Enti locali con il concorso di una pluralità di soggetti, in particolare del Terzo settore, che partecipano alla progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema dei servizi sociali a rete (articolo 20, comma 2 della L.R. n. 2/2003), ed il cui apporto è il frutto di una consolidata e radicata esperienza professionale nel territorio;

Ricordato inoltre che la trasformazione delle Istituzioni, a seguito del riordino di cui al presente atto, porterà alla costituzione di Aziende o di Associazioni o Fondazioni di diritto privato e che tali soggetti sono inseriti nel sistema dei servizi sociali a rete e partecipano alla realizzazione degli obiettivi con le modalità indicate dalla L.R. n. 2/2003;

Dato atto che dal complesso delle norme della L.R. n. 2/2003 si delinea un sistema in cui:

- le Aziende derivanti dal processo di trasformazione delle attuali Istituzioni devono innanzitutto garantire la continuità dei servizi attualmente gestiti dalle stesse Istituzioni ed assumere il ruolo di produzione ed erogazione di eventuali ulteriori servizi nell’ambito e secondo le esigenze della pianificazione locale, così come definita dai Piani di zona (il cui ambito territoriale coincide con quello del Distretto sanitario), attuando un processo di aziendalizzazione, in una logica di sviluppo delle proprie capacità gestionali ed organizzative, per essere in grado di produrre ed erogare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari necessari alle esigenze della programmazione locale, garantendo efficienza, economicità, qualità delle prestazioni; la L.R. n. 2/2003 prevede infatti, all’articolo 15, comma 4, che i Comuni possano avvalersi delle Aziende per la gestione dei servizi e delle attività, anche ulteriori rispetto a quelli già gestiti dalle Istituzioni;
- il processo di trasformazione che si avvia a partire dal presente atto prevede una progressiva implementazione della definizione, da parte della Regione e degli Enti locali, dei contenuti e delle azioni da porre in essere al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati; con l’atto di Giunta regionale, previsto all’articolo 23, comma 2 della L.R. n. 2/2003, saranno - tra l’altro - indicate le azioni da porre in essere per arrivare a definire i piani di trasformazione aziendale di cui si dirà più oltre; le risorse già previste nell’ambito del riparto del Fondo sociale regionale 2003 sono destinate al sostegno di tali azioni;
- la Regione, di concerto con il sistema delle autonomie locali, governa complessivamente il processo di trasformazione previsto, costituisce le nuove Aziende e ne approva lo statuto, promuove la predisposizione di strumenti per

la valorizzazione dei patrimoni immobiliari ed esercita inoltre le altre funzioni indicate nella L.R. n. 2/2003;

- i Comuni, in quanto titolari della funzione di progettazione e realizzazione della rete locale dei servizi e degli interventi, al cui interno deve coerentemente collocarsi l'attività delle costituenti Aziende, esercitano, nell'ambito territoriale della zona, la funzione di governo e di indirizzo dei processi locali che porteranno alla costituzione delle Aziende, con le modalità e nell'ambito degli indirizzi generali previsti con il presente atto; i Comuni svolgono inoltre le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle Aziende, che esercitano anche coordinandosi con le Province; i Comuni possono avvalersi delle Aziende per la gestione dei servizi e delle attività previsti dalla L.R. n. 2/2003;
- le Province svolgono, così come previsto dall'articolo 18, comma 3 della L.R. n. 2/2003, un ruolo di coordinamento nell'ambito del processo di programmazione zonale, ruolo che deve essere assicurato anche rispetto al processo di aziendalizzazione, unitamente ad una azione di monitoraggio;

Dato atto:

- che il processo di trasformazione e di aziendalizzazione avviene assumendo - a livello regionale e locale - il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali e con i soggetti del Terzo settore, come previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 2 del 2003 e dall'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999;

Dato atto inoltre:

- che le Istituzioni presenti in Emilia-Romagna alla data del 1 gennaio 2004 sono distribuite per territorio provinciale ed ambito d'intervento come segue:

	BO	FE	FC	MO	PR	PC	RA	RE	RN	TOT	%
Minori	13	4	2	5	2	3	7	4	3	41	16,7
Anziani	14	3	12	10	12	14	14	10	6	95	37,0
Disabili	1	0	1	1	1	1	0	2	0	7	2,7
Contributi	4	2	0	4	0	1	4	1	0	16	6,2
Scuole	4	0	3	7	11	4	0	2	3	34	13,2
Altro	10	4	7	7	2	4	5	2	0	41	16,0
Inattive	4	0	4	4	4	0	4	0	1	21	8,2
<b>TOTALE</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>257</b>	<b>100,0</b>

- che le Istituzioni già amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza (di seguito denominate 'ECA') sono n. 13 e che i Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 61-a della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) sono n. 1;

- che, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 2/2003, le ipotesi di trasformazione delle Istituzioni sono diversificate in relazione a diversi elementi quali:
- possesso dei parametri per la trasformazione in Aziende così come definiti dal presente atto;
- attività o inattività dell'Istituzione;
- svolgimento diretto o indiretto dell'attività socio-assistenziale;
- possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale) di seguito indicato come 'decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990';
- svolgimento prevalente dell'attività socio-assistenziale o socio-sanitaria;
- istituzioni che operano in ambito prevalentemente scolastico;
- consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 61-a della legge n. 6972 del 1890;

Ritenuto:

- di considerare, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 207 del 2001, come attività socio-assistenziale indiretta quella svolta mediante l'erogazione ad enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute;
- di fissare i requisiti minimi delle Istituzioni per individuare la loro potenziale capacità aziendale, sulla base dei parametri indicati all'articolo 23, comma 1, lettere d), e) ed f) della L.R. n. 2/2003, e precisamente: numero e tipologia di utenza, volume di bilancio, patrimonio mobiliare ed immobiliare, che indicano le dimensioni che devono avere le Istituzioni per la loro trasformazione in Azienda; ritenuto inoltre che gli ulteriori parametri indicati al medesimo comma 1 (territorio servito, tipologia di servizi, complessità ed innovatività delle attività svolte) vanno invece riferiti alle caratteristiche che dovranno possedere le Aziende, e ciò sia per un dato letterale - la L.R. n. 2/2003 esplicitamente prevede il parametro "territorio servito dall'Azienda" (comma 1, lettera a) -, sia perché tale interpretazione è coerente con le finalità e gli obiettivi indicati dalla L.R. n. 2/2003 la quale, all'articolo 22, espressamente individua l'ambito territoriale, la tipologia e la complessità dei servizi erogati come elementi che dovranno caratterizzare le future Aziende;
- che tutte le Istituzioni, per la trasformazione in Azienda, debbano presentare al Comitato di Distretto un piano di trasformazione che preveda un percorso,

anche graduale, di riorganizzazione dell'attività e della struttura, tale da configurare processi di integrazione e fusione tra più Istituzioni - fatto salvo quanto indicato successivamente - finalizzati alla costituzione di una Azienda con le caratteristiche di seguito indicate, accompagnato dalla proposta di statuto della nuova Azienda;

Ritenuto opportuno e necessario ricercare i modi e le forme utili a sostenere ed agevolare il processo di trasformazione o fusione delle Istituzioni in Aziende attraverso:

- a) la promozione di un programma di formazione in collaborazione con gli Enti locali e d'intesa con le Organizzazioni sindacali e con le Organizzazioni rappresentative delle Istituzioni;
- b) azioni ed interventi di supporto al processo di trasformazione destinando – per le finalità di cui alle lettere a) e b) – apposite risorse provenienti da organismi dell'Unione europea e dal Fondo sociale regionale;
- c) riduzioni e/o esenzioni tributarie, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale, nei confronti delle Istituzioni riordinate in Aziende;
- d) forme di incentivazione destinate a sostenere le scelte di costituzione di Aziende di ambito distrettuale coerenti con le indicazioni regionali programmatiche del presente atto;

Valutate positivamente le recenti esperienze realizzate di costituzione di organismi composti da Regioni ed Enti locali per sostenere ed orientare le scelte di innovazione istituzionale, fornendo al contempo il supporto tecnico-amministrativo ai rilevanti processi di cambiamento in corso;

Valutato inoltre che il processo che si avvia a partire dal presente atto richiede la messa in campo di rilevanti competenze e sinergie dei diversi soggetti coinvolti oltre che, come già detto, una progressiva implementazione nella definizione delle azioni da porre in essere da parte della Regione e degli Enti locali;

Ritenuto pertanto opportuno, per le ragioni più sopra indicate, che presso l'Assessorato competente in materia di politiche sociali si costituisca il 'Comitato regionale a supporto del processo di trasformazione delle Istituzioni e di costituzione delle Aziende', composto dagli attuali componenti della Cabina di regia tra Regione ed Enti locali, istituita per l'attuazione della legge regionale n. 2 del 2003 presso l'Assessorato alle Politiche sociali, eventualmente integrato da ulteriori rappresentanti degli Enti locali e da rappresentanti delle Associazioni delle Istituzioni maggiormente rappresentative;

Ritenuto, inoltre, opportuno che il Comitato regionale sia supportato da un 'Nucleo tecnico operativo' in grado di fornire agli Enti locali ed alle Istituzioni interessate dai processi di trasformazione supporto e consulenza giuridica, economica, organizzativa nella definizione degli atti e dei documenti che il

processo di trasformazione prevede, nonché di svolgere funzioni di monitoraggio dei processi in corso e di proporre al Comitato regionale azioni in ordine alla necessità di implementazione del sistema fino a qui delineato;

Il Direttore generale Sanità e Politiche sociali, sentito il Comitato regionale a supporto del processo di trasformazione delle Istituzioni e di costituzione delle Aziende, provvederà con proprio atto formale, secondo quanto previsto al punto 2.2.1 dell'allegato alla delibera di Giunta regionale n. 447 del 2003, alla costituzione del Nucleo tecnico operativo, composto da tecnici regionali, degli Enti locali e delle Istituzioni;

Il Nucleo tecnico opererà fino al termine del processo di riordino e in ogni caso fino all'avvio dell'attività delle costituende Aziende. Al termine di tale periodo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sugli esiti del processo di trasformazione;

Ricordato:

- che l'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo n. 207 del 2001 prevede che i Comuni, le Province e la Regione possano adottare nei confronti delle Istituzioni riordinate in Azienda la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza;
- che la legge finanziaria 2004 - legge del 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) - all'articolo 1, comma 24, ha previsto la modifica del comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 207 del 2001, stabilendo che l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva sugli atti relativi al riordino delle Istituzioni in Aziende, già prevista fino al 31 dicembre 2003, sia ora prevista fino al 31 dicembre 2005;
- che a norma del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 207 del 2001 sono estese alle Istituzioni riordinate in Aziende le disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) - nella specie si tratta della riduzione della metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche -;
- che a norma del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 207 del 2001 sono previste agevolazioni e riduzioni tariffarie per le Istituzioni riordinate in Aziende in materia di imposta di registro;
- che a norma del comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 207 del 2001 la disciplina delle erogazioni liberali prevista all'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) è estesa alle Istituzioni riordinate in Aziende;

Ritenuto che il piano di trasformazione come sopra enunciato dia l'avvio al processo teso a costituire Aziende funzionali alle esigenze della programmazione zonale sia socio-assistenziale che socio-sanitaria, attraverso la trasformazione della struttura amministrativa ed organizzativa e la riorganizzazione delle attività assistenziali per renderle aderenti ai principi di efficienza, efficacia e qualità tecnica, professionale e relazionale;

Considerato:

- che i Comuni esercitano, attraverso il Comitato di Distretto, funzioni strategiche in ordine alla programmazione ed alla realizzazione del sistema locale dei servizi e degli interventi nell'ambito territoriale della zona sociale (coincidente con l'ambito territoriale del Distretto sanitario);
- che in ambito provinciale o di Azienda unità sanitaria locale, i Comuni, insieme alla Provincia, attraverso la Conferenza territoriale sociale e sanitaria prevista dall'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), così come modificato dall'articolo 57 della L.R. n. 2/2003:
- partecipano alle funzioni di programmazione regionale e locale;
- promuovono e coordinano la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale sociale e sanitario, assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute;
- ed in generale svolgono le funzioni previste dalla normativa in materia di servizi sociali;

Ritenuto quindi necessario ed opportuno che i Comuni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze svolgano, con le modalità e nell'ambito degli indirizzi generali previsti dal presente atto, la funzione di governo e di indirizzo dei processi locali di trasformazione in particolare attraverso:

- un'azione generale di indirizzo dei processi di valutazione all'interno delle Istituzioni da riorganizzare e trasformare, per fornire orientamenti e supportare le scelte da compiere nell'ottica dei fabbisogni e delle esigenze della pianificazione di zona;
- l'approvazione - con le modalità indicate all'articolo 29, comma 3, in materia di approvazione dei Piani di zona, della L.R. n. 2/2003 - del Programma delle trasformazioni aziendali relativo all'ambito della zona sociale; il Programma, che costituisce allegato al Piano di zona, dovrà definire in particolare - in accordo con le Istituzioni del territorio - le Istituzioni interessate da processi di fusione, le Aziende che si dovranno costituire, i settori in cui dovranno

operare, anche tenendo conto e valorizzando gli altri soggetti erogatori presenti sul territorio, in particolare del Terzo settore;

- l'espressione del parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria sui Programmi delle trasformazioni aziendali come sopra indicati. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria dovrà esprimere un parere obbligatorio in ordine alla congruità, coerenza e sostenibilità economica dei Programmi con le esigenze della programmazione socio-sanitaria e con le indicazioni contenute nel presente atto. I Programmi delle trasformazioni aziendali, unitamente al parere, dovranno essere trasmessi alla Regione entro 6 mesi dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale previsto all'articolo 23, comma 2 della L.R. n. 2/2003;
- l'invio alla Regione, da parte del Comitato di Distretto, dei piani di trasformazione aziendale, corredati del parere di congruità rispetto al Programma delle trasformazioni aziendali approvato;

Sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 2/2003 e di quanto finora indicato, il quadro che si delinea è il seguente:

- 1) le Istituzioni che svolgono direttamente o indirettamente attività socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa, in possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda, sono tenute a presentare alla Regione il piano di trasformazione aziendale come più sopra delineato, fatta salva la facoltà di optare per la trasformazione in persona giuridica privata, con le modalità di cui al successivo punto 4), se in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990;
- 2) le Istituzioni che operano prevalentemente in ambito scolastico, in possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda, che non possiedono i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, sono tenute a presentare alla Regione il piano di trasformazione aziendale come più sopra delineato;
- 3) le Istituzioni che svolgono direttamente o indirettamente attività socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa, non in possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda, possono trasformarsi in Azienda o in persona giuridica privata; a tal fine presentano alla Regione il piano di trasformazione aziendale come più sopra delineato o deliberano la loro trasformazione in persona giuridica privata entro gli stessi termini previsti per la presentazione dei piani di trasformazione aziendale;
- 4) le Istituzioni in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 possono trasformarsi in Azienda o in persona giuridica privata; a tal fine presentano alla Regione il piano di trasformazione aziendale come più sopra delineato o deliberano la loro trasformazione in persona giuridica privata entro gli stessi termini previsti per la presentazione dei piani di trasformazione aziendale;



- 5) le Istituzioni che non svolgono prioritariamente attività socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa rispetto ad altre attività, possono trasformarsi in Azienda o in persona giuridica privata; a tal fine presentano alla Regione il piano di trasformazione aziendale come più sopra delineato o deliberano la loro trasformazione in persona giuridica privata entro gli stessi termini previsti per la presentazione dei piani di trasformazione aziendale;
- 6) i Consorti costituiti ai sensi dell'articolo 61-a della legge n. 6972 del 1890 sono tenuti a deliberare la trasformazione della loro forma giuridica entro gli stessi termini previsti per la presentazione dei piani di trasformazione aziendale (articolo 23, comma 3 e comma 9 della L.R. n. 2/2003);
- 7) le Istituzioni di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) che non presentano, nel termine previsto, il piano di trasformazione aziendale come più sopra delineato e neppure deliberano la trasformazione in persone giuridiche private, sono estinte (articolo 23, comma 7 della L.R. n. 2/2003); sono altresì estinte le Istituzioni già amministrate dai disciolti ECA, qualora non siano in possesso dei requisiti per la trasformazione in Aziende e non provvedano a fondersi con altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attività presentando un piano di trasformazione aziendale (articolo 24 della L.R. n. 2/2003); in caso di estinzione delle Istituzioni già amministrate dai disciolti ECA il patrimonio è trasferito al Comune sede dell'Istituzione stessa, con vincolo di destinazione al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali della Istituzione (articolo 24, comma 2 della L.R. n. 2/2003); sono infine estinte le Istituzioni inattive che non presentano un piano di trasformazione aziendale come più sopra delineato (articolo 23, comma 7 della L.R. n. 2/2003);
- 8) nei confronti delle Istituzioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), che non possiedono i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 e che non presentano, nel termine previsto, il piano di trasformazione aziendale come più sopra delineato, sono attivati i poteri sostitutivi previsti all'articolo 23, comma 3 della L.R. n. 2/2003;
- 9) le Istituzioni che prevedono nei propri Statuti finalità incompatibili con la natura pubblica delle Aziende quali, ad esempio, la destinazione di parte delle rendite del proprio patrimonio agli eredi dell'originario fondatore devono, se vogliono optare per la trasformazione in Aziende, eliminare le finalità statutarie incompatibili; in caso contrario devono deliberare la loro trasformazione in persona giuridica di diritto privato con le modalità indicate ai punti precedenti; in caso di mancata presentazione, nei termini previsti, del piano di trasformazione aziendale o della delibera di trasformazione in persona giuridica di diritto privato, tali Istituzioni sono estinte con le modalità indicate al precedente punto 7);

Ricordato che:

- i piani di trasformazione aziendale da presentare alla Regione devono essere predisposti in coerenza con il Programma delle trasformazioni aziendali;
- con atto di Giunta regionale dovranno essere stabilite le procedure da seguire per la trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni, le modalità per la definizione dei piani di trasformazione aziendale, che possono prevedere un percorso anche graduale di riorganizzazione dell'attività e della struttura, che dovrà concludersi entro un termine massimo di tre anni dall'approvazione dell'atto di Giunta regionale, che sarà definito entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione e che il termine per la presentazione dei piani di trasformazione aziendale da parte delle Istituzioni è di 12 mesi dalla pubblicazione di tale atto di Giunta, e che il medesimo termine è fissato anche per la presentazione della deliberazione di trasformazione in persona giuridica di diritto privato da parte delle Istituzioni che, avendone la facoltà, optano per tale scelta;

Preso atto che occorre provvedere alla definizione di requisiti minimi che devono possedere le Istituzioni per la trasformazione in Aziende, fissando le dimensioni sufficienti per tale trasformazione (articolo 23, comma 6, lettera b) della L.R. n. 2/2003);

Ritenuto, a tale ultimo fine, di utilizzare i dati risultanti dal questionario inviato a tutte le Istituzioni della Regione in data 1 agosto 2003, individuando nel possesso di almeno uno dei requisiti minimi di seguito indicati, l'indicatore di potenziale capacità aziendale necessaria al fine della trasformazione in Azienda:

- per il settore anziani: volume di spese correnti riportate nel bilancio di previsione 2004 superiore a euro 500.000 oppure patrimonio di valore superiore a euro 1.500.000, da considerare secondo il valore catastale rivalutato del 5 per cento, oppure utenza superiore alle 65 unità;
- per il settore minori e altro: volume di spese correnti riportate nel bilancio di previsione 2004 superiore a euro 150.000 oppure patrimonio di valore superiore a euro 750.000, da considerare secondo il valore catastale rivalutato del 5 per cento, oppure utenza superiore alle 16 unità;

Le differenze di dimensioni richieste per i diversi settori considerati dipendono dalle diverse caratteristiche organizzative che contraddistinguono in particolare il settore anziani ed il settore minori;

Ritenuto infine di fissare i successivi parametri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 23, comma 1 della L.R. n. 2/2003, relativi alle caratteristiche che dovranno possedere le future Aziende e che dai piani di trasformazione aziendale dovrà risultare il rispetto di tutti i parametri di seguito specificati:

- a) Territorio servito dall'Azienda: così come previsto all'articolo 22, comma 1, lettera c) della L.R. n. 2/2003, l'ambito territoriale di attività dell'Azienda è quello della zona sociale; le Istituzioni che operano nello stesso settore di

attività e nello stesso ambito territoriale di zona sono tenute a fondersi in un'unica Azienda, fatte salve le eccezioni di seguito indicate. In deroga a quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lettera c) della L.R. n. 2/2003, possono essere costituite Aziende di ambito sub o sovra zonale se maggiormente funzionali o coerenti con le esigenze della programmazione sociale di zona (ad esempio: ambiti territoriali coincidenti con Associazioni intercomunali costituite dai Comuni per la gestione dei servizi sociali, territori montani, ecc.); la costituzione di Aziende in questi casi è prevista dal Comitato di Distretto nell'ambito del Programma delle trasformazioni aziendali relative alla zona sociale, acquisito il positivo parere obbligatorio e vincolante del Comune sede dell'Istituzione.

In deroga al principio secondo cui le Istituzioni che operano nello stesso settore di attività ed ambito territoriale sono tenute a fondersi in un'unica Azienda, sono esonerate dall'obbligo di fusione, tenuto conto del complesso delle Istituzioni presenti nel Distretto e valutata la compatibilità con le esigenze della programmazione zonale, le Istituzioni il cui volume di spese correnti riportate nel bilancio di previsione 2004 è superiore a euro 4.000.000 per il settore anziani e 1.500.000 per il settore minori ed altro, fermo restando il possesso delle caratteristiche indicate al successivo punto b);

- b) Tipologia dei servizi: l'Azienda può, per garantire le necessarie sinergie nell'erogazione dell'attività assistenziale, nell'ambito del percorso, anche graduale, di riorganizzazione dell'attività e della struttura ed in accordo con il Comitato di Distretto, caratterizzarsi come Azienda multiservizi nell'ambito dello stesso settore di assistenza; il Programma delle trasformazioni aziendali valuta l'opportunità che l'Azienda estenda la propria attività anche in altri settori.

Il Programma delle trasformazioni aziendali tiene conto, nella definizione dell'attività dell'Azienda come multiservizi e/o multisetoriale, del carattere pluralistico del sistema integrato ed in particolare dell'offerta di servizi erogati da altri soggetti, in particolare del Terzo settore.

In deroga al principio dell'Azienda multiservizi nell'ambito dello stesso settore di assistenza, possono essere costituite Aziende che svolgono un solo tipo di servizio, purchè dotato di elevata specializzazione ed operante in un bacino di utenza almeno regionale;

- c) Complessità ed innovatività delle attività svolte: l'Azienda deve amministrare un volume di attività e di bilancio adeguati ad una scelta aziendale; a tal fine il volume di spese correnti riportate nel bilancio di previsione della futura Azienda deve essere, al termine del percorso di riorganizzazione dell'attività e della struttura delineato dal piano di trasformazione, e fatti salvi i casi in deroga previsti alla precedente lettera a), superiore ad un valore, attualizzato all'anno 2004, di euro 4.000.000 per il settore anziani e 1.500.000 per il settore minori e altro.

In deroga è comunque ammissibile l'Azienda che, costituita da tutte le Istituzioni operanti nello stesso settore di attività e stesso ambito di zona, come previsto alla precedente lettera a), non raggiunga tale volume di bilancio;

Ricordato:

- che l'Azienda deve dotarsi degli strumenti di gestione dell'attività e degli strumenti contabili previsti dalla L.R. n. 2/2003 all'articolo 25 commi 10, 11 e 12 ed in particolare: il bilancio sociale dell'attività, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo, il bilancio consuntivo;
- che verrà ulteriormente definito il ruolo delle nuove Aziende nel sistema integrato mediante la successiva direttiva del Consiglio regionale che definirà i principi di autonomia delle Aziende stesse, secondo quanto disposto dalla lettera d) comma 1 dell'articolo 22 della L.R. n. 2/2003;

Dato atto che si rinvia a tale provvedimento la definizione delle inadempienze per le quali gli enti preposti al controllo possono prevedere il commissariamento dell'Azienda, provvedimento previsto al comma 13 dell'articolo 25 della L.R. n. 2/2003;

Previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che dà il seguente risultato:

presenti	n. 35
assenti	n. 15
voti favorevoli	n. 25
voti contrari	n. 9
voti nulli	n. 1
astenuti	n. --

#### d e l i b e r a

- 1) di approvare, secondo quanto esposto in premessa e così come previsto all'articolo 23, comma 1, lettere d), e) ed f) della L.R. n. 2/2003, i requisiti minimi il cui possesso costituisce obbligo per le Istituzioni di trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona, come segue:
  - a) per il settore anziani: volume di spese correnti riportate nel bilancio di previsione 2004 superiore a euro 500.000, oppure patrimonio di valore superiore ad euro 1.500.000, da considerare secondo il valore catastale rivalutato del 5 per cento, oppure utenza superiore alle 65 unità;
  - b) per il settore minori ed altro: volume di spese correnti riportate nel bilancio di previsione 2004 superiore ad euro 150.000, oppure patrimonio di valore superiore a euro 750.000, da considerare secondo il valore catastale rivalutato del 5 per cento, oppure utenza superiore alle 16 unità;

- 2) di stabilire che l'obbligo di trasformazione in Azienda sorge per le Istituzioni in possesso di almeno uno dei requisiti indicati al punto 1;
- 3) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, le caratteristiche che dovranno possedere le costituende Aziende (articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. n. 2/2003), che dovranno risultare congiuntamente dai piani di trasformazione aziendale, come segue:

- a) Territorio servito dall'Azienda: così come previsto all'articolo 22, comma 1, lettera c) della L.R. n. 2/2003, l'ambito territoriale di attività dell'Azienda è quello della zona sociale; le Istituzioni che operano nello stesso settore di attività e nello stesso ambito territoriale di zona sono tenute a fondersi in un'unica Azienda, fatte salve le eccezioni di seguite indicate.

In deroga a quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lettera c) della L.R. n. 2/2003, possono essere costituite Aziende di ambito sub o sovra zonale se maggiormente funzionali o coerenti con le esigenze della Programmazione sociale di zona (ad esempio: ambiti territoriali coincidenti con Associazioni intercomunali costituite dai Comuni per la gestione dei servizi sociali, territori montani, ecc.); la costituzione di Aziende in questi casi è prevista dal Comitato di Distretto nell'ambito del Programma delle trasformazioni aziendali relative alla zona sociale, acquisito il positivo parere obbligatorio e vincolante del Comune sede dell'Istituzione.

In deroga al principio secondo cui le Istituzioni che operano nello stesso settore di attività ed ambito territoriale sono tenute a fondersi in un'unica Azienda, sono esonerate dall'obbligo di fusione, tenuto conto del complesso delle Istituzioni presenti nel Distretto e valutata la compatibilità con le esigenze della Programmazione zonale, le Istituzioni il cui volume di spese correnti riportate nel bilancio di previsione 2004 è superiore a euro 4.000.000 per il settore anziani e 1.500.000 per il settore minori e altro, fermo restando il possesso delle caratteristiche indicate al successivo punto b);

- b) Tipologia dei servizi: l'Azienda può, per garantire le necessarie sinergie nell'erogazione dell'attività assistenziale, nell'ambito del percorso, anche graduale, di riorganizzazione dell'attività e della struttura e in accordo con il Comitato di Distretto, caratterizzarsi come Azienda multiservizi nell'ambito dello stesso settore di assistenza; il Programma delle trasformazioni aziendali valuta l'opportunità che l'Azienda estenda la propria attività anche in altri settori. Il Programma delle trasformazioni aziendali tiene conto, nella definizione dell'attività dell'Azienda come multiservizi e/o multisettoriale, del carattere pluralistico del sistema integrato ed in particolare dell'offerta di servizi erogati dai soggetti del Terzo settore.

In deroga al principio dell'Azienda multiservizi nell'ambito dello stesso settore di assistenza, possono essere costituite Aziende che svolgono un

solo tipo di servizio, purchè dotato di elevata specializzazione ed operante in un bacino di utenza almeno regionale;

- c) Complessità ed innovatività delle attività svolte: l'Azienda deve amministrare un volume di attività e di bilancio adeguati ad una scelta aziendale; a tal fine il volume di spese correnti riportate nel bilancio di previsione della futura Azienda deve essere, al termine del percorso di riorganizzazione dell'attività e della struttura delineato nel piano di trasformazione, e fatti salvi i casi in deroga previsti alla precedente lettera a), superiore ad un valore, attualizzato all'anno 2004, di euro 4.000.000 per il settore anziani e 1.500.000 per il settore minori ed altro. In deroga è comunque ammissibile l'Azienda che, costituita da tutte le Istituzioni operanti nello stesso settore di attività e stesso ambito di zona, come previsto alla precedente lettera a), non raggiunga tale volume di bilancio;
- 4) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, che:
- a) le Istituzioni che svolgono direttamente o indirettamente attività socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa, in possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda, sono tenute a presentare alla Regione il piano di trasformazione aziendale come più sopra delineato, fatta salva la facoltà di optare per la trasformazione in persona giuridica privata se in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990;
- b) le Istituzioni che operano prevalentemente in ambito scolastico, in possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda, che non possiedono i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, sono tenute a presentare alla Regione il piano di trasformazione aziendale come più sopra delineato;
- c) le Istituzioni che svolgono direttamente o indirettamente attività socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa, non in possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda, possono trasformarsi in Azienda o in persona giuridica privata; a tal fine presentano alla Regione il piano di trasformazione aziendale come più sopra delineato o deliberano la loro trasformazione in persona giuridica privata entro gli stessi termini previsti per la presentazione dei piani di trasformazione aziendale;
- d) le Istituzioni in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 possono trasformarsi in Azienda o in persona giuridica privata; a tal fine presentano alla Regione il piano di trasformazione aziendale come più sopra delineato o deliberano la loro trasformazione in persona giuridica privata entro gli

stessi termini previsti per la presentazione dei piani di trasformazione aziendale;

- e) le Istituzioni che non svolgono prioritariamente attività socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa rispetto ad altre attività, possono trasformarsi in Azienda o in persona giuridica privata; a tal fine presentano alla Regione il piano di trasformazione aziendale come più sopra delineato o deliberano la loro trasformazione in persona giuridica privata entro gli stessi termini previsti per la presentazione dei piani di trasformazione aziendale;
- f) i ConSORZI costituiti ai sensi dell'articolo 61-a della legge n. 6972 del 1890 sono tenuti a deliberare la trasformazione della loro forma giuridica entro gli stessi termini previsti per la presentazione dei piani di trasformazione aziendale (articolo 23, comma 3 e comma 9 della L.R. n. 2/2003);
- g) le Istituzioni di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) che non presentano - nel termine previsto - il piano di trasformazione aziendale come più sopra delineato e neppure deliberano la trasformazione in persona giuridica privata, sono estinte (articolo 23, comma 7 della L.R. n. 2/2003); sono altresì estinte le Istituzioni già amministrate dai disciolti ECA, qualora non siano in possesso dei requisiti per la trasformazione in Azienda e non provvedano a fondersi con altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attività presentando un piano di trasformazione aziendale (articolo 24 della L.R. n. 2/2003); in caso di estinzione delle Istituzioni già amministrate dai disciolti ECA il patrimonio è trasferito al Comune sede dell'Istituzione stessa, con vincolo di destinazione al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali della Istituzione stessa (articolo 24, comma 2 della L.R. n. 2/2003);
- h) le Istituzioni inattive che non presentano un piano di trasformazione aziendale come più sopra delineato sono estinte (articolo 23, comma 7 della L.R. n. 2/2003); in quest'ultimo caso il patrimonio è destinato in base agli statuti vigenti e, qualora non vi siano disposizioni in tal senso, ad altre Aziende con analoghe finalità presenti nell'ambito territoriale di attività o, in assenza di queste, al Comune sede dell'Istituzione estinta o, qualora l'attività si svolga in un Comune diverso da quello ove ha sede l'Istituzione, al Comune nel quale si svolge l'attività prevalente, con vincolo di destinazione al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione stessa (articolo 23, comma 8 della L.R. n. 2/2003);
- i) nei confronti delle Istituzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) che non presentano - nel termine previsto - il piano di trasformazione aziendale come più sopra delineato, sono attivati i poteri sostitutivi previsti all'articolo 23, comma 3 della L.R. n. 2/2003;
- l) le Istituzioni che prevedono nei propri statuti finalità incompatibili con la natura pubblica delle Aziende quali, ad esempio, la destinazione di parte

delle rendite del proprio patrimonio agli eredi dell'originario fondatore devono, se vogliono optare per la trasformazione in Aziende, eliminare le finalità statutarie incompatibili; in caso contrario devono deliberare la loro trasformazione in persona giuridica di diritto privato con le modalità indicate ai punti precedenti; in caso di mancata presentazione, nei termini previsti, del piano di trasformazione aziendale o della delibera di trasformazione in persona giuridica di diritto privato, tali Istituzioni sono estinte con le modalità indicate alla precedente lettera g);

- 5) di stabilire che tutte le Istituzioni per trasformarsi in Azienda devono presentare alla Regione, tramite i Comitati di Distretto, entro i termini indicati al successivo punto 9), un piano di trasformazione aziendale coerente con le indicazioni del Programma delle trasformazioni aziendali di cui al successivo punto 8), con le caratteristiche indicate al precedente punto 3), accompagnato dalla proposta di statuto della nuova Azienda;
- 6) di dare atto che il piano di trasformazione e lo statuto sono valutati ed approvati dalla Regione sulla base di quanto previsto dal presente atto e di quanto verrà stabilito con l'atto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della L.R. n. 2/2003 e nei termini che verranno stabiliti con l'atto di Giunta regionale previsto all'articolo 23, comma 2 della medesima L.R. n. 2/2003;
- 7) di dare atto che nei termini che verranno indicati nella delibera di Giunta regionale prevista all'articolo 23, comma 2 della L.R. n. 2/2003 la Regione costituisce le Aziende;
- 8) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, che:
  - il Programma delle trasformazioni aziendali relativo all'ambito della zona sociale venga approvato con le modalità indicate all'articolo 29, comma 3 della L.R. n. 2/2003 in materia di approvazione dei Piani di zona; il Programma, che costituisce allegato del Piano di zona, dovrà definire in particolare - in accordo con le Istituzioni del territorio - le Istituzioni interessate da processi di fusione, le Aziende che si dovranno costituire, i settori in cui dovranno operare, anche tenendo conto e valorizzando gli altri soggetti erogatori presenti sul territorio, in particolare del Terzo settore;
  - il Comitato di Distretto motivi adeguatamente la sostenibilità economica e le ragioni di convenienza organizzativa della scelta di costituire una Azienda e consideri con particolare attenzione i casi in cui la costituzione si prevede avvenga nelle ipotesi di deroghe ammesse al precedente punto 3);
  - il Sindaco che ha promosso l'Accordo di Programma trasmetta alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria i Programmi delle trasformazioni aziendali sopra indicati;



- la Conferenza territoriale sociale e sanitaria esprima un parere in ordine alla congruità, coerenza e sostenibilità economica dei Programmi delle trasformazioni aziendali con le esigenze della programmazione socio-sanitaria e con le indicazioni contenute nel presente atto;
  - la Conferenza territoriale sociale e sanitaria trasmetta alla Regione i Programmi delle trasformazioni aziendali unitamente al parere più sopra indicato, entro 8 mesi dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale previsto all'articolo 23, comma 2 della L.R. n. 2/2003;
  - il Comitato di Distretto trasmetta alla Regione i piani di trasformazione aziendale corredati del parere in ordine alla congruità degli stessi rispetto al Programma delle trasformazioni aziendali;
- 9) di dare atto che, così come previsto all'articolo 23, comma 3 della L.R. n. 2/2003, il termine per la presentazione alla Regione dei piani di trasformazione aziendale è di 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale previsto al comma 2 del medesimo articolo 23, che dovrà stabilire le procedure da seguire per la trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni;
- 10) di dare atto inoltre che il termine previsto per la deliberazione della trasformazione in persona giuridica privata delle Istituzioni che, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 2/2003 e dal presente atto, hanno titolo a deliberare tale trasformazione è lo stesso indicato al precedente punto 9);
- 11) di dare atto infine che con il provvedimento previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della L.R. n. 2/2003, verranno stabilite le inadempienze per le quali gli enti preposti al controllo possono prevedere il commissariamento dell'Azienda, così come indicato all'articolo 25, comma 13 della L.R. n. 2/2003;
- 12) di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

\* \* \* \*